



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 228

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Barbisan, Cavinato, Cecchetto, Corsi, Dolfin, Maino, Pan, Rizzotto, Sandonà, Vianello, Giacomini, Scatto, Cestaro, Favero, Cestari, Razzolini, Pavanetto, Soranzo e Piccinini

**ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE DI
MUSICA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 settembre 2023.

ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE DI MUSICA

Relazione:

Secondo numerosi studi effettuati dall'antichità fino ad oggi, la musica ha in primo luogo uno scopo educativo, sia quando è oggetto di apprendimento, sia quando la si ascolta per finalità ricreative. Comprendere le note musicali, imparare a leggere lo spartito, allenarsi per tenere il tempo sono attività che coinvolgono corpo, intelletto e spirito: non basta solo ascoltare, infatti, ma serve concentrazione sul proprio lavoro, per entrare nei tecnicismi e nei meccanismi dello spartito, mettendo in gioco il proprio corpo con i movimenti giusti.

Qualsiasi strumento si decida di suonare, richiede attenzione, dedizione e concentrazione.

Musica è anche sinonimo di crescita sociale, basti considerare i numerosi testi che hanno fatto la storia della musica perché hanno raccontato i disagi di intere generazioni ed hanno riportato in luce valori importanti e sempre attuali (pace e amore). In questa direzione, la musica diventa anche educativa socialmente, riabilitativa, strumento di sostegno e difesa di intere generazioni: proprio per questo molti psichiatri consigliano la musicoterapia ai bambini con problemi di attenzione, ma anche in caso di tensioni, stress, traumi e problemi di concentrazione. La musica, infatti, aiuta a rilassare, ad esprimere emozioni, sentimenti, paure e dunque ad esorcizzarle con il suo potere curativo e benefico.

La musica è presente nella vita dell'uomo e si adatta alle evoluzioni storiche e sociali, sostenendo, accompagnando e incoraggiando soprattutto le giovani generazioni che si fanno portavoce dei cambiamenti repentini della società e dunque dei generi musicali. Così la musica diventa anche rappresentazione di un determinato momento storico.

La musica, quindi, come ulteriore strumento per favorire una più completa realizzazione dell'individuo.

Anche in quest'ottica va letto il dettato dell'articolo 3, comma 2 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica si prefigge il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e così pure la Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 dello Statuto approvato con legge statutaria 17 aprile 2012, n.1.

Ne consegue, anche, questa proposta di legge che vede la Regione del Veneto, nel riconoscere il significato e ruolo della musica quale fondamentale valore formativo e culturale, impegnata a determinare le condizioni per dare piena attuazione al disposto di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e-quater), del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", come modificato dall'articolo 1, commi 346 e 347, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022".

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 approva, per l'appunto, il Testo unico delle imposte sui redditi e al Titolo I "Imposta sul reddito delle persone fisiche", Capo I "Disposizioni generali", articolo 15, comma 1, prevede che "dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella

determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo”.

La modifica legislativa, introdotta con la legge di bilancio adottata nel 2019, ha inserito una ulteriore fattispecie nell’elenco contenuto nell’articolo 15, comma 1, succitato, e precisamente alla lettera e-quater) che contempla tra gli oneri detraibili “le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica”.

Al fine quindi, di determinare le condizioni volte a consentire una piena fruizione di tale previsione introdotta dal legislatore statale, spetta alla Regione istituire un registro regionale delle scuole di musica, per consentire, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma statale, di avvalersi anche di tale previsione di sgravio fiscale.

Altre regioni hanno già provveduto, in questi anni, ad istituire il registro regionale.

Il progetto di legge in esame quindi, nel riconoscere la musica quale fondamentale valore sociale e formativo della persona e strumento di aggregazione ed inclusione sociale, nonché di espressione artistica e di promozione culturale e di sviluppo economico (articolo 1), dispone per avvalersi della nuova disciplina statale, anche con riferimento alla fattispecie delle scuole regionali di musica, l’istituzione del registro regionale, e rinvia alla Giunta, sulla base di definizione in legge di criteri, requisiti e standard minimi, la disciplina per la iscrizione, nonché la definizione delle modalità di tenuta e pubblicità (articolo 2).

Completano l’articolato le norme tecniche recanti la clausola di neutralità finanziaria, in quanto la proposta di legge non comporta un impegno di spesa (articolo 3) e la previsione di entrata in vigore (articolo 4).

ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE DI MUSICA

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce la musica quale fondamentale valore formativo e culturale della persona e strumento di aggregazione ed inclusione sociale, nonché di espressione artistica e di promozione culturale e sviluppo economico, capace di concorrere alla crescita delle persone e della comunità.

Art. 2 – Interventi.

1. Per concorrere al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, che ne disciplina modalità di tenuta e pubblicazione, l'elenco regionale delle scuole di musica che operano in conformità alle finalità e ai principi del sistema educativo della regione di cui alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8, anche al fine di determinare le condizioni che consentano di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e-quater) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917 recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi".

2. La Giunta regionale costituisce l'elenco di cui al comma 1, disciplinandone tenuta e pubblicazione e, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri, requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi ed istituzionali, necessari per l'iscrizione all'elenco, con particolare riguardo a:

- a) organizzazione interna, requisiti professionali ed esperienza didattica e musicale del corpo docente;
- b) dotazione strumentale da mettere a disposizione;
- c) idoneità dei locali allo svolgimento delle attività formative.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Interventi	3
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria	3
Art. 4 - Entrata in vigore.....	3